

Prot. n° 9908/p/ep

Roma, 8 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 29/2020

Oggetto: aggiornamento FAQ Sanedil


Si allegano alla presente le FAQ aggiornate e integrate con le nuove domande sulla base dei quesiti via via pervenuti dalle Casse Edili/Edilcasse del territorio.

Si segnala, in particolare, che con riferimento alla FAQ circa i requisiti APE per l'assegnazione del piano sanitario (n. 1 dell'allegato), da verificare a carico della Cassa ricevente la richiesta della prestazione sanitaria, si è ritenuto opportuno, unitamente Sanedil e CNCE, recepire una soluzione più consona alle dinamiche di gestione della prestazione APE stessa, estendendo la verifica fino a tutto il mese di settembre di ogni anno.

L'indicazione fornita in tal senso supera e sostituisce quanto precedentemente comunicato al riguardo.

Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella



Il Direttore
Luca Petricca



Allegato: 1

FAQ - Sanedil

1. D. Per l'individuazione del piano sanitario afferente i lavoratori con qualifica di operaio cosa deve verificare la Cassa Edile o la EdilCassa?

R. Per i lavoratori con qualifica di operaio la Cassa Edile o la EdilCassa, ai fini dell'assegnazione del piano sanitario Plus, deve verificare che al lavoratore sia stata erogata la prestazione APE entro la fine del mese di settembre dell'anno di decorrenza di ogni esercizio assicurativo. Pertanto, a titolo esemplificativo, per l'esercizio assicurativo decorrente dal 1° ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021, la Cassa Edile o la EdilCassa dovrà verificare che sia stata erogata al lavoratore la prestazione APE, maturata nel biennio ott. 2017 sett. 2019, entro la data del 30 settembre 2020. Diversamente, la mancata erogazione dell'APE darà diritto al piano sanitario base. Si evidenzia che l'anno Cassa Edile coincide con l'anno assicurativo.

2. D. Nel caso in cui un lavoratore richieda la prestazione ad una Cassa Edile o EdilCassa dalla quale non ha percepito l'APE (avendola percepita da una o più altre Casse) quale verifica dovrà fare la Cassa Edile o la EdilCassa?

R. Previa consultazione della banca dati APE, la Cassa Edile/EdilCassa assegnerà il piano sanitario PLUS all'iscritto a cui risulti erogata entro il 30 settembre, anche da una o più Casse Edili o EdilCasse, la relativa prestazione.

3. D. Nell'ipotesi in cui la contribuzione per l'impiegato sia stata versata direttamente al Sanedil come effettua la verifica la Cassa Edile o la EdilCassa?

R. Attraverso il gestionale amministrativo del Fondo, le Casse Edili e le EdilCasse hanno la possibilità di verificare la contribuzione versata dalle aziende direttamente al Fondo (ndr. pag. 10 e 11 del Manuale operativo d'uso operatore Cassi Edili e EdilCasse allegato)

4. D. Per i lavoratori con qualifica impiegatizia quale verifica deve effettuare la Cassa Edile o la EdilCassa ai fini dell'assegnazione del Piano sanitario PLUS?

R. La Cassa Edile o la EdilCassa riconosce il piano sanitario Plus agli impiegati quando risultano verificabili 24 mesi di contribuzione versata. A titolo esemplificativo, nel caso di decorrenza della polizza assicurativa dal 1° ottobre 2020, un impiegato, per il quale l'azienda abbia versato la contribuzione dal mese di competenza ottobre 2018 e per i 23 mesi successivi, avrà diritto al piano sanitario Plus nei primi giorni del mese di novembre 2020. Ciò in quanto,

solo nel mese di novembre 2020 è possibile verificare il versamento contributivo afferente il mese di settembre 2020, dichiarato attraverso il MUT, o altro sistema equivalente, del mese di ottobre 2020.

5. D. In corso di vigenza della polizza, un operaio può modificare nel tempo il proprio piano sanitario passando dal piano sanitario base al piano sanitario Plus e viceversa?

R. Sì, in funzione dell'erogazione dell'APE. In ogni caso, ogni modifica, sia in melius che peius, avrebbe decorrenza 1° ottobre dell'anno in cui risulti erogata o meno la prestazione APE da parte della Casse Edile o EdilCassa.

6. D. In quale caso un operaio può essere retrocesso, in corso di vigenza della polizza, da piano sanitario Plus a piano sanitario Base?

R. La retrocessione da un piano sanitario Plus al piano sanitario Base è legata alla mancata erogazione della prestazione APE. A titolo esemplificativo, APE 2020 erogata entro il 30 settembre 2020 dà diritto al piano sanitario Plus con decorrenza 1° ottobre 2020. Per lo stesso lavoratore, la mancata erogazione della prestazione APE nell'anno 2021 (entro il 30 settembre 2021) comporta la retrocessione al piano sanitario Base con decorrenza 1° ottobre 2021.

7. D. In corso di vigenza della polizza, un impiegato può modificare nel tempo il proprio piano sanitario passando dal piano sanitario Base al piano sanitario Plus e viceversa?

R. Sì, dal piano Base al piano Plus a condizione che risultino versati 24 mesi di contribuzione. Per l'impiegato l'anzianità contributiva dei 24 mesi maturata resta valida ai fini dell'assegnazione del piano Plus anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso un datore di lavoro del settore edile. Diversamente, l'anzianità maturata viene meno nel caso in cui il lavoratore impiegato transiti per altro datore di lavoro riconducibile ad un settore diverso da quello edile.

8. D. L'anno di riferimento per calcolare i massimali coincide con l'esercizio sociale 1ottobre- 30 settembre?

R. Sì, fatte salve le eccezioni espressamente richiamate nei piani sanitari.

9. D. La comunicazione dei dati delle spese sanitarie per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico) è spedita all'iscritto richiedente oppure alla Cassa Edile?

R. Le Compagnie assicurative trasmettono i dati direttamente all'iscritto.

10. D. Per le richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'iscritto è necessario che sia presentata alla Cassa Edile/EdilCassa anche l'attestazione di servizio?

R. No, tale adempimento interessa esclusivamente le richieste di prestazioni sanitarie in convenzionamento diretto.

11. D. Prima di presentare, con la relativa modulistica, una richiesta di prestazione in convenzionamento diretto alla Cassa Edile /EdilCassa, l'iscritto può prenotare l'appuntamento con la struttura sanitaria?

R. Sì, a patto che l'iscritto comunichi all'addetto della Cassa Edile/ EdilCassa il giorno e l'orario dell'appuntamento già concordato con la struttura sanitaria, che comunque non può essere precedente alle 72 ore dalla richiesta di prestazione presentata alla Cassa Edile /EdilCassa con la consegna della relativa modulistica (modulo di richiesta prestazioni, copia prescrizione medica/impegnativa, copia attestazione di servizio).

12. D. La Cassa Edile/EdilCassa che avvia una richiesta di prestazione sanitaria, come deve considerare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, l'impresa che ha in corso un piano di rateizzazione?

R. Fermo restando che per una prestazione sanitaria la Cassa Edile/EdilCassa deve verificare la regolarità contributiva al terzo mese antecedente la richiesta della prestazione sanitaria (es. per una prestazione sanitaria richiesta nel mese di ottobre 2020 deve essere verificare la regolarità contributiva al mese di luglio 2020), la rata o le rate di un piano rateizzazione già autorizzato, che coincidano con il periodo oggetto di verifica, ancorché non risultino versate non determinano l'irregolarità dell'azienda ai fini delle richieste delle prestazioni sanitarie.